

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO
DI CUI ALL' ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS 75/2017
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'
DELLE AGENZIE, AZIENDE E IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

In data 10/03/2022, si sono incontrate presso la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, le delegazioni trattanti di parte sindacale, del personale del Comparto e della parte pubblica di Regione Lombardia così come composta ai sensi della D.G.R. n. XI/4727 del 17 maggio 2021 - per proseguire il confronto sulle politiche di qualificazione del SSR e per una uniforme applicazione, da parte delle aziende ed enti del SSR, delle disposizioni dettate dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

Nel merito si ritiene di proseguire negli interventi di natura straordinaria diretti a sviluppare nella misura più ampia ed efficace possibile, in coerenza con le programmazioni aziendali dei fabbisogni, gli obiettivi di superamento del precariato e di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporti di lavoro di natura flessibile perseguiti dal legislatore, attraverso il ricorso alle procedure di reclutamento speciale disciplinate dal predetto art. 20.

Quanto sopra, ferme restando le intervenute previsioni legislative di cui all'art.1 comma 268 lett. b) e lettera c) della L. 30 dicembre 2021, n. 234 in tema di stabilizzazione del personale reclutato per le relative specifiche finalità legate all'emergenza epidemiologica e di reinternalizzazione di servizi appaltati.

Al riguardo, la Direzione Generale Welfare conferma l'impegno a dare avvio al confronto per definire in tempi brevi specifici indirizzi alle Aziende circa le modalità applicative della norma in questione al fine di darne piena applicazione.

Nel contesto di tale previsione e in considerazione delle criticità presenti nel SSR a causa della pandemia, le parti auspicano che le aziende, compatibilmente con la normativa vigente, diano continuità ai rapporti di lavoro in essere, con particolare riferimento al recupero delle liste d'attesa.

Tutto ciò premesso, le parti, in adesione e conferma dei principi e obiettivi definiti nel precedente protocollo del 29/06/2018 ritengono opportuno integrarne i contenuti, al fine di individuare e condividere i principi di carattere generale che dovranno orientare gli ulteriori interventi di natura

straordinaria, diretti a promuovere gli obiettivi di superamento del precariato e di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro di natura flessibile di cui al comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.

Obiettivo

Le procedure, dovranno essere rivolte alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del D.Lgs.75/2017 e s.m.i..

A. Enti destinatari

I contenuti del presente protocollo si applicano a tutte le Agenzie, Aziende e IRCCS di diritto pubblico del Servizio sanitario regionale e precisamente:

- Agenzie di Tutela della Salute “ATS”;
- Aziende Socio Sanitarie Territoriali “ASST”;
- IRCCS di diritto pubblico;
- AREU;
- Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo.

Sono altresì destinatari delle disposizioni della presente intesa il personale delle ASP, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e dell'ARPA Lombardia che applicano il contratto della Sanità Pubblica, per il quale l'attuazione della stessa avverrà per il tramite delle competenti Direzioni Generali della Giunta Regionale.

B. Personale destinatario e requisiti delle disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale dirigenziale e non del SSN che posseda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore delle L. 124/2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data di presentazione della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2022, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso ovvero presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale o

presso diversi enti e istituzioni di ricerca.

Si precisa che le assunzioni in parola:

- devono essere sviluppate in coerenza con il contenuto del Piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e a seguito dell'indicazione della relativa copertura finanziaria;
- il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi 8, per le amministrazioni interessate da processi di riordino, soppressione o trasformazione, con conseguente transito di personale, si determina anche considerando il requisito maturato presso l'amministrazione di provenienza (tale disposizione, contenuta nel comma 13 del D.Lgs. 75/17, dovrà trovare applicazione, ad esempio, a favore del personale che ha maturato una esperienza professionale nelle aziende interessate dai processi organizzativi di riordino che hanno coinvolto le aziende sanitarie della Regione Lombardia).

Si rammenta la possibilità, prevista dal comma 8 del richiamato art. 20 D.Lgs. 75/2017, di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, *comma 28*, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

C. Indicazioni per l'avvio dei percorsi di stabilizzazione

Le Agenzie, Aziende e IRCCS di diritto pubblico del Servizio sanitario regionale possono procedere, alla individuazione, in relazione all'effettivo fabbisogno, delle posizioni di lavoro da assumere a tempo indeterminato attraverso le procedure in esame, nell'anno 2022;

Con specifico riferimento alla procedura speciale di stabilizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 si concordano i seguenti indirizzi applicativi:

- a) gli interventi straordinari diretti alla stabilizzazione del precariato dovranno essere sviluppati in coerenza con i Piani Triennali dei Fabbisogni di personale; in particolare, le assunzioni a tempo indeterminato dovranno trovare copertura finanziaria nell'ambito delle risorse destinate all'attuazione del PTFP, anche attraverso il contenimento del ricorso alle tipologie contrattuali di impiego flessibile;
- b) le procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno una disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all'avvio delle relative procedure (si veda anche la circolare ministeriale n. 3/2017);
- c) la procedura in esame assume necessariamente la forma del concorso pubblico riservato; ciò comporta che la partecipazione presuppone unicamente il possesso degli ordinari requisiti di

ammissione previsti dalla disciplina concorsuale nonché i requisiti specifici previsti dal citato comma 2 dell'art. 20;

- d) con specifico riferimento alle procedure espletate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, ai fini della rilevazione del requisito, indicato alla lettera b), relativo alla maturazione, di almeno tre anni di servizio/contratto, anche non continuativi, a seguito di contratti attivati direttamente con aziende ed enti del SSN, si condividono i seguenti principi:
- risulta corretto considerare, come già rilevato nel precedente protocollo regionale, tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile, purché relative ad attività svolte o riconducibili alla medesima categoria professionale o disciplina di inquadramento nei ruoli del SSN; a questo fine si tiene conto degli elementi desumibili dall'oggetto del contratto e della professionalità del collaboratore;
 - ai soli fini della partecipazione alla procedura concorsuale, se non in sede di valutazione dei titoli, non assume rilevanza la misura dell'impegno lavorativo richiesto dal contratto flessibile, anche inteso come impegno orario desumibile dal corrispettivo del contratto;
- e) le graduatorie di concorso pubblicate ad esito delle procedure di cui all'art. 20, comma 2, devono essere utilizzate secondo le vigenti disposizioni legislative;
- f) le Aziende ed Enti del SSR possono avvalersi della facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibili con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, fino all'approvazione della relativa graduatoria.

Ciascuna Azienda/Ente provvederà alla stesura del bando di concorso riservato di cui al presente protocollo, prevedendo i relativi specifici requisiti di partecipazione, sulla base della propria regolamentazione aziendale.

D. Le Risorse Finanziarie

Allo stato attuale, adottato il presente protocollo, le Aziende/Enti nell'ambito della propria autonomia potranno attivare le procedure concorsuali in parola e all'interno del relativo vigente PTFP e con le risorse economiche già assegnate per la spesa di personale dipendente.

Successivamente, per favorire il perseguimento delle politiche di stabilizzazione di cui al richiamato art. 20 D.Lgs. 75/2017, sarà previsto uno specifico stanziamento regionale per le ATS, ASST, IRCCS di diritto pubblico, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo con eventuale conseguente adeguamento del medesimo PTFP.

E. Norma finale

La Direzione Generale Welfare e le Organizzazioni Sindacali Regionali si impegnano a monitorare nei mesi di settembre 2022 e dicembre 2022 l'andamento dei processi di stabilizzazione attivati in sede decentrata.

Le Aziende opereranno l'opportuno confronto con le OO.SS., anche in relazione alla definizione del personale interessato dalle procedure oggetto del presente protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Dott. Giovanni Pavesi Direttore Generale Welfare
Paola Palmieri
Massimo Giupponi
Paola Lattuada
Massimo Lombardo
Ezio Belleri

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
CGIL FP Gilberto Creston Roberto Rossi
CISL FP Mauro Ongaro Laura Olivi Cremaschini Angela

UIL FPL Daniele Ballabio Andrea Ricco' Angelo Greco
FIALS Roberto Gentile Marta Girani Salvatore Santo
FSI USAE Adamo Bonazzi Alessandro Morbi
NURSING UP Angelo Macchia Liberio Marigo Mauro D'Ambrosio